



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216



Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale 62/ATT.GIOV. L.D.N. - SGS del 3 febbraio 2023

COMUNICAZIONE SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO	684
C.U. n.104 SGS CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 FEMMINILE	684
C.U. n.105 SGS CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO UNDER17 FEMMINILE	684
COMUNICAZIONE SEGRETERIA ATTIVITÀ GIOVANILE C.R. CAMPANIA	684
ERRATA CORRIGE.....	684

COMUNICAZIONE SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

C.U. n.104 SGS Campionato Nazionale Under 15 Femminile

Di seguito si riporta il link del Comunicato Ufficiale F.I.G.C. – S.G.S. n. 104 del 3/02/2023, Fase Interregionale Campionato Under 15 Femminile.

https://www.figc.it/media/189233/cu_n_104_sgs_u15_femminile_fase_interregionale.pdf

C.U. n.105 SGS Campionato Nazionale di Calcio Under17 Femminile

Di seguito si riporta il link del Comunicato Ufficiale F.I.G.C. – S.G.S. n. 105 del 3/02/2023, Fase Interregionale Campionato Under 17 Femminile.

https://www.figc.it/media/189258/cu_n_105_sgs_u17_femminile_fase_interregionale.pdf

COMUNICAZIONE SEGRETERIA ATTIVITÀ GIOVANILE C.R. CAMPANIA

Errata Corrige

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE MASCHILE C11

GARE DEL 29/ 1/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 29/ 1/2023 MICRI CALCIO - F.C. FENIX

Il GST letto il referto arbitrale ed il relativo supplemento rileva che la gara in epigrafe veniva sospesa al 42 minuto del secondo tempo di gioco poiche a seguito di un fallo subito da un calciatore della società Micri un calciatore della società Fenix ossia (Acosta Acosta Francesco MICRI) - (Nasti Giuseppe FENIX) lo offendeva rivolgendogli insulto da sfondo razziale , mentre il DDG cercava di notificare il provvedimento di espulsione al calciatore Nasti Giuseppe della società Fenix si accorgeva che alle sue spalle si creava un capannello tra i calciatori di ambedue le società nel parapiglia il DDG notava che il calciatore n.9 De Costanzo Ciro colpire con una manata al volto il n.10 della società FENIX il tutto degenerava in una rissa che coinvolgeva ambedue le società pertanto viste le condizioni ed il perdurare della situazione il DDG si vedeva costretto ad emettere il triplice fischio. PQM visti i fatti di cui i narrativa delibera di infliggere al calciatore Nasti Giuseppe la squalifica per n.10 gare effettive visto il comportamento discriminatorio applicazione art.28 CGS, al calciatore n.9 del Micri sig. De Costanzo Ciro la squalifica per n.4 gare effettive, di infliggere ad ambedue le società L'ammenda di euro 80,00 per la disputa tra tesserati, delibera di infliggere ad ambedue le società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 - 0/3.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DIECI GARE EFFETTIVE

NASTI GIUSEPPE

(F.C. FENIX)

LEGGASI

Il GST letto il referto arbitrale ed il relativo supplemento rileva che la gara in epigrafe veniva sospesa al 42 minuto del secondo tempo di gioco poiche a seguito di un fallo subito da un calciatore della società Micri un calciatore della società Fenix ossia (Acosta Acosta Francesco MICRI) - (**Lanzilli Alberto** FENIX) lo offendeva rivolgendogli insulto da sfondo razziale , mentre il DDG cercava di notificare il provvedimento di espulsione al calciatore **Lanzilli Alberto** della società Fenix si accorgeva che alle sue spalle si creava un capannello tra i calciatori di ambedue le società nel parapiglia il DDG notava che il calciatore n.9 De Costanzo Ciro colpire con una manata al volto il n.10 della società FENIX il tutto degenerava in una rissa che coinvolgeva ambedue le società pertanto viste le condizioni ed il perdurare della situazione il DDG si vedeva costretto ad emettere il triplice fischio. PQM visti i fatti di cui i narrativa delibera di infliggere al calciatore **Lanzilli Alberto** la squalifica per n.10 gare effettive visto il comportamento discriminatorio applicazione art.28 CGS, al calciatore n.9 del Micri sig. De Costanzo Ciro la squalifica per n.4 gare effettive, di infliggere ad ambedue le società L'ammenda di euro 80,00 per la disputa tra tesserati, delibera di infliggere ad ambedue le società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 - 0/3.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DIECI GARE EFFETTIVE

Lanzilli Alberto (F.C. FENIX)

Publicato in Napoli, il 3 febbraio 2023

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**